

SCHEMA DI CONTRATTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 554/1999)

PREMESSA E DATI GENERALI

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.P.R. n° 554/99 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Ente appaltante e l'Appaltatore; esso integra le norme contenute nei Capitolati speciali di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. Il Capitolato generale d'appalto emanato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 si intende prevalente con le prescrizioni contenute nel presente documento, in caso di contrasto.

Il contratto d'appalto riguarda in particolare la esecuzione dei lavori di:
“Sistemazione della Via Boschis”

ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI DI PROGETTO:

IMPORTI DI PROGETTO		Euro
a)	Importo dei lavori a base di gara	101.000,00
b)	Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ex. art. 131 D.Lgs.163/2006, compresi nei prezzi d'appalto e non soggetti a ribasso d'asta (intrinseci)	2.000,00
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ex. art. 131 D.Lgs.163/2006 aggiuntivi e non soggetti a ribasso d'asta (estrinseci) - ponteggi	1.000,00
d)	Totale dell'appalto (a + c)	102.000,00

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO:

L'importo dei lavori è articolato nelle seguenti categorie ex. D.P.R. 34/2000 con beneficio del quinto di cui all'art. 3 comma 2:

Categoria D.P.R. 34/2000	Descrizione	Importo Euro	%	Classifica
OS 24	Verde e arredo urbano (compresi oneri sicurezza aggiuntivi)	83.218,70	81,59	I
OG 3	Strade , autostrade, ponti, viadotti ecc.	18.781,30	18,41	I

La categoria OS 24 è da considerarsi come categoria generale e prevalente, subappaltabile nella misura massima del 30% come previsto all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a soggetti in possesso della relativa qualificazione.

SOGGETTI AMMESSI:

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità con iscrizione alle categorie sopra indicate (prevalente OS 24 con classifica).

Le iscrizioni relative alle categorie scorporabili non possedute, devono essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria prevalente.

Resta ferma la normativa in materia di A.T.I. verticali nonché è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni e prescrizioni del medesimo articolo.

PREZZI:

Il prezziario utilizzato per la stesura dei computi metrici estimativi è quello vigente al momento dell'approvazione del progetto "definitivo/esecutivo" (Regione Piemonte 2008) ovvero da regolari analisi prezzi con indagini di mercato.

ABBREVIAZIONI

Ai fini della sinteticità del documento, nel seguito si intende:

CODICE: Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.
(G.U. 2/5/2006 n. 107/L)

REG: il DPR 21/12/1999 n. 554 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" per quanto ancora in vigore.
(G.U. 28/04/2000 n. 66/L)

CG: il D.M. 19/04/2000 n° 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici"
(G.U. 07/06/2000 N° 131)

Nel seguito si intende altresì:

Ente appaltante = il Comune di Venaria Reale.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

RUP = il Responsabile Unico del procedimento.

DL = il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori (ufficio di direzione lavori)

Art. 1. Oggetto del contratto.

1. L'Ente **appaltante** affida all'**Appaltatore**, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa, ovvero dei lavori di "**Sistemazione della Via Boschis**". L'**Appaltatore** si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'Ente **Appaltante** potrà avvalersi della facoltà prevista dagli art. 88 e 95 del R.D. 827/1924 e pertanto l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace con allegato verbale di aggiudicazione e con le stesse formalità tipiche dei contratti, potrà tener luogo del contratto e sarà immediatamente operativa per l'**Appaltatore**.

Art. 2. Modalità di appalto e condizioni di ammissibilità.

1. Le modalità dell'appalto saranno stabilite dall'Ente **Appaltante** secondo quelle ammesse dalla normativa vigente ed indicate nel "bando" di gara.
2. Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità con iscrizione alle categorie sopra indicate (prevalente OG1)
3. Qualora l'appaltatore si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, dovrà attenersi alle disposizioni degli art. 49 e 50 del **CODICE** (avvalimento).

Art. 3. Forma e principali dimensioni delle opere.

1. L'ubicazione, le opere e gli interventi oggetto dell'appalto risultano dalle specifiche tecniche che formano parte integrante del contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in fase esecutiva dal **DL**.
2. Per la descrizione compiuta delle opere, si rimanda a quanto riportato nella Relazione tecnica descrittiva di progetto, nelle Relazioni specialistiche e nei Capitolati speciali d'appalto, di cui al successivo articolo 5 e che fanno parte integrante del contratto.

Art. 4. Valutazione ambientale.

1. L'**Appaltatore**, assumendo l'appalto e sottoscrivendo il contratto, è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilità di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto riguarda l'attivazione e l'esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi, la viabilità dell'intorno che deve regolarmente aver luogo.
2. Resta inteso quindi che l'**Appaltatore** abbia eseguito, prima della presentazione dell'offerta, opportuni sopralluoghi e accertamenti sui luoghi dei lavori, considerandone l'influenza sulla determinazione dell'offerta e che abbia valutato tutte le condizioni in essere per l'esecuzione delle opere a regola d'arte e a termini contrattuali, nessuna esclusa.
3. In caso di sostanziale cambiamento delle condizioni ambientali o di differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori, si procederà ai sensi dell'art. 131 del **REG**.

Art. 5. Capitolati speciali d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e prescrizioni dedotte e risultanti dal presente Schema di contratto e dai Capitolati speciali d'appalto, integranti il progetto e il contratto stesso, nonché dalle previsioni degli elaborati progettuali, che l'**Appaltatore** dichiara di conoscere e di accettare in pieno.
2. Le Relazioni specialistiche e i Capitolati speciali di appalto riportano le principali lavorazioni costituenti l'appalto e contengono altresì le indicazioni di cui all'art. 45 del **REG** (descrizione delle lavorazioni e prescrizioni tecniche); le opere edili in generale ed affini sono considerate prevalenti.

Art. 6. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara e fissato nel contratto d'appalto. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara e pertanto il ribasso di gara influirà sulle lavorazioni che saranno inserite in contabilità.

2. Gli importi a base di gara sono così definiti, oltre I.V.A. di legge:

Euro 99.000,00 per lavori soggetti a ribasso.

Euro 2.000,00 per oneri sicurezza intrinseci compresi nei lavori e non soggetti a ribasso.

Euro 1.000,00 per oneri sicurezza estrinseci aggiuntivi ai lavori e non soggetti a ribasso.

Euro 102.000,00 importo complessivo dei lavori in appalto.

3. L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A.

4. Il contratto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del **CODICE** " e degli artt. 45 comma 6, 90 e 159 del **REG**.

Pertanto l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 7. Invariabilità del corrispettivo.

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

2. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del C.C.

3. Qualora, per cause non imputabili all'**Appaltatore**, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applicherà il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 del **CODICE**.

4. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si farà riferimento all'art. 136 del **REG**.

5. L'Elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente articolo 5 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del **CODICE**, e artt. 134 e 135 del **REG** e 10-11-12 del **CG**.

6. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti o in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 del **REG**.

7. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 8. Domicilio dell'appaltatore.

1. L'**Appaltatore** deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del **CG**.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal **DL** o dal **RUP**, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'**Appaltatore** o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al **RUP** contestualmente alla sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all'art. 71, comma 3, del **REG**.

Art. 9. Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal **CODICE**, dal **REG** e dal **CG** all'**Appaltatore**, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art. 6 del **CG**.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato al **DL** prima della consegna dei lavori.

Art. 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali.

1. La durata presunta dei lavori oggetto dell'appalto è stabilita per 90 (NOVANTA) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. La consegna dei lavori avverrà su autorizzazione del **RUP** entro 30 giorni dalla esecutività della determinazione di cui all'articolo 1 comma 2 o dalla data di stipulazione del contratto, con le modalità di cui all'art. 129 e segg. del **REG**.

3. Il **RUP** potrà, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" e degli artt.129 comma 1 e 4 e 130 comma 3 del **REG**.

4. L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni ordine di servizio del **DL**, appena avvenuta, dovrà essere dall'**Appaltatore** comunicata entro 5 (cinque) giorni per iscritto al **DL**, il quale procederà immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. L'**Appaltatore** non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'**Ente appaltante**, non saranno ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del **CG**.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del **CODICE**, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 21 comma 4 del **CG**.

7. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell'**Ente appaltante** si applicherà quanto disposto dall'art. 9 del **CG**.

Art. 11. Penale per i ritardi, premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate negli ordini di servizio della **DL** sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

3. Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del **REG** l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 117 comma 4 del **REG** e dell'art. 140 del **CODICE**.

4. Sono a carico dell'**Appaltatore** in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 199.2b del **REG**.

5. Per il presente contratto non potrà essere applicato il premio di accelerazione, ai sensi dell' art. 23 del **CG**, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

6. Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal Conto Finale.

7. Per le eventuali penali da comminarsi ai sensi dell'art. 133 comma 9 del **CODICE** verranno attuati i disposti previsti dall'art. 22 del **CG** e dall'art. 117 del **REG**.

Art. 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. Tutti i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni o rimozioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato, sono di proprietà dell'**Ente appaltante**; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 del **CG**.

2. L'**Appaltatore** dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali o indicati dall'**Ente appaltante**, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi, delle demolizioni e delle rimozioni relative.

3. Qualora i Capitolati speciali d'appalto prevedano la cessione di detti materiali all'**Appaltatore**, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 13. Programma di esecuzione dei lavori.

1. Tutti i lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all'art. 42 del **REG** e costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo per ogni categoria d'opera di cui all'art. 45 comma 10 del **REG** da presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell'**Appaltatore**.

2. Tutti i lavori dovranno svolgersi anche in conformità alle prescrizioni dei Capitolati speciali d'appalto e alle indicazioni del **DL** nei termini e tempi stabiliti nei relativi Ordini di servizio, in modo da risultare a perfetta regola d'arte e conformi alle normative vigenti.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del **DL** e con le esigenze che possono sorgere dalle contemporanee altre attività lavorative nel contesto, dalla viabilità e dall'eventuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte, con le quali l'**Appaltatore** si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'**Appaltatore** è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 20.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il **DL** e il Coordinatore alla sicurezza vorranno impartire.

5. L'**Appaltatore** ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nei termini indicati dal **DL**. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del **CG**.

6. Il **DL** potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'**Appaltatore** possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'**Appaltatore** dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal **DL**.

7. Nessuna eccezione potrà sollevare l'**Appaltatore** per eventuali sospensioni di lavoro causate da:

- a. difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d'opera;
- b. disposizioni o richieste di autorità, enti sindacali relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;
- c. irregolarità, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;

- d. insufficienza, sospensioni e limitazioni nell'erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;
 - e. difficoltà di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione;
8. Periodicamente il **DL** potrà disporre la verifica dello stato di cantiere in base al programma esecutivo di cui al comma 1 del presente articolo e dalle risultanze si compilerà in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero ritardi a qualsiasi causa dovuti all'**Appaltatore**, esso dovrà impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare il ritardo nel minor tempo possibile, aumentando il personale e le attrezzature nella misura necessaria, senza accampare richieste di alcun maggiore compenso.

Art. 14. Ordini della Direzione Lavori.

1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del **DL** dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme contrattuali e dei Capitolati speciali d'appalto.
2. L'**Appaltatore** non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per improrogabili necessità e urgenze dell'**Ente appaltante**, di lavori da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l'esecuzione d'ufficio prevista dalle norme vigenti. Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune.
3. L'**Appaltatore** o un suo incaricato, dovrà recarsi presso gli uffici del **DL** nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura della contabilità e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che è tenuto a firmare, secondo le norme vigenti.

Art. 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'**Appaltatore** se non è disposta dal **DL** e preventivamente approvata (dall'**Ente appaltante** ai sensi dell'art. 134 comma 9 del **REG** o dal **RUP** ai sensi dell'art. 134 comma 10 del **REG**) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del **CODICE**.
2. Qualora l'**Ente appaltante**, per tramite del **DL**, disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del **CODICE**, ad essa saranno applicate le norme degli artt. 134 e 135 del **REG** e 10-11-12 del **CG**.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 7 e la relativa contabilizzazione sarà a corpo.

Art. 16. Formazione del cantiere.

1. L'**Appaltatore** dovrà presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni del cantiere previste con la loro ubicazione all'interno dell'area dell'intervento richiesto, nonché del macchinario e delle attrezzature.
2. Per l'esecuzione dei lavori, l'**Appaltatore**, dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia.
3. E' vietato l'uso di attrezzature e mezzi d'opera predisposti da altre imprese, ditte o lavoratori autonomi operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del **DL**, e ove occorrente per legge, dell'**Ente appaltante**.
4. Pertanto l'**Appaltatore** dichiara implicitamente di essere perfettamente in grado di disporre di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti e di poterne disporre subito.

Particolare cura dovrà essere posta per quanto concerne l'ordine e la pulizia di cantiere.

Ultimati i lavori di ogni singolo intervento richiesto, il cantiere dovrà essere immediatamente sgomberato da materiali, mezzi d'opera e attrezzature e l'area resa immediatamente utilizzabile.

La pulizia di cantiere è da intendersi a cura e a spese dell'Appaltatore e compresa nei prezzi stabiliti per l'esecuzione dei lavori ed indicati negli elenchi prezzi unitari.

5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l'**Appaltatore** rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti del **DL**, della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all'antinfortunistica e all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.

6. Non saranno permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative installazioni, senza preventiva autorizzazione del **DL** o del **RUP**.

Art. 17. Orario di lavoro.

1. L'**Appaltatore** si impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di appartenenza e di ciò dovrà tener conto al fine della quantificazione della forza lavoro necessaria per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.

2. Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati dall'**Appaltatore**, il **DL** potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in più turni o in orario straordinario, senza che l'**Appaltatore** possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni.

Art. 18. Esecuzione dei lavori.

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nei Capitolati speciali d'appalto e nell'ordine stabilito dalla **DL**.

2. L'**Appaltatore** è tenuto alla più stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno anch'essi attenersi scrupolosamente all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, ottemperanza che l'**Appaltatore** è tenuto ad esigere e restandone in solido responsabile.

3. Il **DL** e il Coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione potranno richiedere l'allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei lavoratori autonomi che non si attengano alle norme anzidette.

Art. 19. Varianti in diminuzione proposte dall'appaltatore.

1. Data la natura dei lavori si potrà dare applicazione ad eventuali varianti "migliorative per singoli elementi tecnologici" ai sensi art. 132 comma 3 secondo periodo del **CODICE** e ai disposti art. 11 del **CG**.

2. Le eventuali proposte dell'**Appaltatore** per l'applicazione di nuove tecnologie e materiali e che dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazione economica e presentate senza comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, se approvate dal **RUP**, potranno dare origine ad accordo sui relativi nuovi prezzi senza però costituire economie all'importo contrattuale, da ripartirsi ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del **CG**.

Art. 20. Sospensione e ripresa dei lavori.

1. È ammessa la sospensione temporanea dei lavori, anche parziale, su ordine del **DL** o del **RUP**, nei casi previsti dagli artt. 133 del **REG** e 24 del **CG**, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 **CG**, si applica la disciplina dell'art. 25 dello stesso **CG** (sospensione illegittima).
4. L'**Appaltatore** che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per un singolo intervento può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 26 del **CG**.

Art. 21. Risoluzione del contratto e recesso.

1. L'**Ente appaltante** ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 138 del **CODICE** mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi delle situazioni previste agli artt. 135, 136 e 137 del **CODICE**.
 - b. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c. abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d. perdita, da parte dell'**Appaltatore**, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - e. penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 117 comma 4 del **REG**;
 - f. al verificarsi della situazione prevista all'art. 129 comma 7 del **REG**;
 - g. proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;
 - h. mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere o impiego di maestranze con assoluta mancanza di capacità o inadeguatezza tecnico-pratica nella regolare esecuzione delle opere.
2. L'**Appaltatore** è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 139 del **CODICE**.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'**Ente appaltante**, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 134 del **CODICE**.

Art. 22. Recesso dal contratto per fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di fallimento dell'**Appaltatore**, l'**Ente appaltante** ha facoltà di recedere dal contratto e di procedere nei modi previsti dall'art. 140 del **CODICE**.
2. Con l'atto di recesso, l'**Ente appaltante** fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere, consegna che inizia con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, relativamente alle opere eseguite e alla consistenza di cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenti ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, l'**Ente appaltante** ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
3. Avvenuta la consegna delle opere all'**Ente appaltante**, quelle non finite ma comunque regolarmente eseguite, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali secondo quanto disposto dal presente Schema di contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.
Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti e attrezzature di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali sarà fissato in accordo con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrerà al Foro competente di zona secondo l'articolo previsto nel presente Schema di contratto e oltre a ciò non saranno dovuti altri compensi di sorta.

Art. 23. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'**Appaltatore** tutti gli oneri ed obblighi già indicati nei Capitolati speciali d'appalto e nel presente Schema di contratto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

2. L'**Appaltatore** dovrà provvedere all'accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura concordata con la **DL**.

3. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'**Appaltatore**, gli oneri di cui all'art. 5 del **CG**:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di un idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori;
- g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

sono inoltre a carico dell'**Appaltatore** e quindi compresi nei lavori:

- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, anche in relazione alle visite di collaudo;
- k) la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta secondo le richieste della **DL**;
- l) la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori, secondo il modello grafico che sarà fornito dal **RUP**, etc;
- m) la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario;
- n) eventuali disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della **DL**, di quanto effettivamente sarà realizzato (as-built);
- o) l'esecuzione dei cassonetti per l'alloggiamento dei contatori o dei pozzetti con saracinesca, relativi a tutti i sottoservizi da collegare all'edificio, conformi alle prescrizioni tecniche che gli enti erogatori impartiranno;
- p) tutte le certificazioni sui materiali e impianti usati, in particolare quelle necessarie per la denuncia d'inizio attività e richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F. con compilazione della modulistica necessaria nonché le certificazioni impiantistiche come previsto dalla normativa vigente.

4. L'**Appaltatore** ha l'onere di aggiornare e di consegnare all'**Ente appaltante**, dopo l'approvazione del **DL**, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15.3 del **REG**.

5. L'**Appaltatore** è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui all'articolo 9 precedente.

6. L'**Appaltatore** deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6-7-13 del **CG**.

7. L'**Appaltatore** dovrà provvedere a sue spese a tutti gli allacciamenti necessari per l'allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti prescrizioni in materia di impiantistica, in particolare alla ex. legge 46/90 e s.m.i..

8. Sono altresì a carico dell'**Appaltatore** tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali, di cui al successivo articolo 43 e gli oneri di cui al successivo articolo 33.

Art. 24. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. E' altresì obbligato al rispetto dei Contenuti del "**Protocollo di Intesa sul contrasto al lavoro irregolare ed il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati**" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30.10.2008.

Il protocollo prevede che le imprese titolari di contratti di appalto con la Città adottino le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Torino, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria delle imprese edili (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 25 del CCNL Industria del 20/05/2004 in materia di "Concertazione per le Grandi Opere"), vigenti nella Provincia di Torino, durante tutto lo svolgimento dei lavori, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile di Torino;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa ed al precedente punto a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione e aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;
- c) le imprese di qualsiasi natura che eseguono lavori edili e non applichino il contratto edile saranno segnalate alla D.P.L. al fine di procedere a ispezioni e alle OO.SS. di categoria al fine di procedere a verifiche;
- d) obbligo in base al quale, nei cantieri pubblici, il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo finale da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, sia subordinato all'acquisizione del DURC concernente la regolarità e congruità retributiva, previdenziale e assistenziale ivi compresi il versamento alla Cassa Edile di Torino, rilasciata dagli enti competenti e di autodichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o versamenti agli enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa Edile, su istanza anche solo di un'organizzazione sindacale, firmataria del CCNL e, qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell'esecuzione dell'appalto o della concessione, l'ente appaltante o concedente si attivi rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa affidataria, anche incamerando la cauzione fidejussoria;
- e) il DURC, documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori sia pubblici che privati (L. 266/2002 – D.L. 276/2003 – Avviso Comune 16/12/2003, 15/04/2004, 17/05/2007), certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile. A tal fine, è fatto obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori, il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi provinciali per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dal CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) di Torino, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino. Per accertare tale obbligo, il Direttore dei lavori verificherà ad ogni SAL il DURC dell'impresa affidataria dei lavori, interessata alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori. Nel caso di autorizzazione a cedere a terzi fasi di lavoro, servizi o forniture in

regime di subaffidamento, L'impresa affidataria dovrà presentare anche il DURC delle imprese subaffidatarie. In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, è fatto obbligo al Direttore dei Lavori di applicare nei confronti dell'appaltatore e/o subaffidataria, le misure di tutela contrattualmente previste dalla normativa e quelle derivanti dal presente protocollo. Per i lavori privati, stante l'obbligo posto dalla legge n. 266/2002 e dal D.Lgs. n.276/2003 di produrre il DURC anche nei lavori privati soggetti al rilascio di permesso a costruire ovvero di denuncia di inizio attività, l'amministrazione di Venaria Reale si impegna a verificare con le OO.SS. l'efficacia delle procedure ai fini dell'applicazione della norma. Quanto sopra al fine di rafforzare l'azione di controllo e contrasto alle forme di irregolarità, lavoro nero e grigio.

- f) In attuazione dell'Avviso Comune del 16/12/2003 e 17/05/2007 in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, la Stazione appaltante, attraverso l'Ufficio della Direzione Lavori, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza occupata nei cantieri direttamente dall'affidatario dell'appalto ed eventualmente dalle imprese in regime di subaffidamento o forniture, verificando anche la congruità tra i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, l'ammontare della quota lavori da eseguire, le ore di lavoro necessarie, prendendo a parametro il montante ore contrattuale del CCNL edile.
- g) In riferimento al punto f) inoltre tutte le nuove assunzioni, siano esse effettuate dall'appaltatore e/o dalle imprese in regime di subaffidamento, dovranno avvenire ed essere formalizzate il giorno prima dell'inizio del lavoro.
- h) Al fine di evitare che nei luoghi di lavoro accedano persone senza un regolare rapporto di lavoro, sia istituito un tesserino identificativo del lavoratore, da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero di matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, data di assunzione, mansione e gruppo sanguigno.

2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 comma 6 del **CODICE** e all'art. 3 comma 8, lett. b) e b)bis del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.. Il D.U.R.C. verificato dall'**Ente appaltante** in sede d'offerta e ad aggiudicazione definitiva, verrà nuovamente verificato dal **RUP** prima dell'inizio lavori e ad ogni emissione dei S.A.L..

3. L'**Appaltatore** è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 22/06/1967 n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d'invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall'**Ente appaltante**, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, l'**Ente appaltante** procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti e provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'**Appaltatore** delle somme accantonate sarà effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

5. L'**Ente appaltante** disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del **CG**. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'**Appaltatore**, l'**Appaltatore** non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 13 del **CG**.

Art. 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Nella formulazione dell'offerta, l'**Appaltatore** dovrà tenere conto dei costi per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e degli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

L'incidenza di tali costi per la sicurezza è stabilita negli importi fissati al precedente articolo 6 comma 2 (parte compresa nei lavori e non soggetta a ribasso d'asta e parte aggiuntiva ai lavori e non soggetta a ribasso d'asta), derivati dagli elaborati esecutivi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Piano di sicurezza e coordinamento e suoi allegati).

2. L'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 131 del **CODICE**, è tenuto a depositare entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/08;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.

3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al Piano di sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei lavori o le modalità di esecuzione degli stessi lo rendano necessario.

4. L'**Appaltatore** dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'**Appaltatore**, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione/Direttore Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 comma 3 del **CODICE** e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 26. Subappalto e sub-contratti.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27.

2. Previa autorizzazione dell'**Ente appaltante** e nel rispetto dell'articolo 118 del **CODICE**, i lavori che l'**Appaltatore** ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare all'art. 118 del **CODICE** e agli artt. 73, 74 e 141 del **REG.**

3. L'**Ente appaltante** non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'**Appaltatore** è tenuto all'obbligo previsto all'art. 118 comma 3 del **CODICE** ed entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, deve trasmettere al **RUP** copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

4. Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti debitamente autorizzati.

5. L'**Appaltatore**, inoltre, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118 comma 6 del **CODICE**.

6. Ai sensi dell'art. 118 comma 11 del **CODICE** non sarà considerato subappalto, e quindi sarà "liberalizzato" qualsiasi contratto (sub-contratto) che l'**Appaltatore** vorrà stipulare ed avente per oggetto i noli a caldo e le forniture in opera, di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell'appalto (o 100.000 Euro) con incidenza della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa.

E' comunque fatto obbligo all'**Appaltatore** di comunicare formalmente all'**Ente appaltante** e al **DL**, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della lavorazione, servizio o fornitura affidati, i quali saranno controllati in base alla tabella di incidenza % della manodopera indicata in premessa.

Art. 27. Cessione del contratto – subentro.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di fisionomia giuridica, fusione, incorporazione e scissione **dell'Appaltatore**, non produce effetto nei confronti dell'**Ente appaltante**, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116 comma 1 del **CODICE**.

2. Ogni trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e documentata all'Ente appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei requisiti di qualificazione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei pagamenti.

3. Entro 60 gg. dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, l'**Ente appaltante** può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 del **CODICE**.

Art. 28. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'**Ente appaltante**.

2. Una eventuale cessione di credito sarà regolata dall'art. 117 del **CODICE** e dall'art. 3 comma 3 e comma 4 del **CG**.

Art. 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'**Appaltatore** deve prestare apposita cauzione definitiva come previsto dall'art. 113 del **CODICE** e dall'art. 101 del **REG** nonché dall'art. 40 comma 7 del **CODICE**, ove ne ricorrano gli elementi (certificazione del sistema di qualità e conseguente riduzione al 50% della cauzione provvisoria e definitiva).

Tale cauzione è dovuta nella misura del 10% dell'importo di contratto con le eventuali maggiorazioni previste dal comma 1 dell'art. 113 del **CODICE**.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'**Ente appaltante** abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'**Appaltatore** l'esecuzione di maggiori opere.

3. La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d'opera come disposto dall'art. 113 comma 3 del **CODICE**. L'ammontare residuo della garanzia perde efficacia e viene svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 101 comma 1 del **REG**.

4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 141 comma 9 del **CODICE** e dell'art. 102 comma 3 del **REG**, con validità fino a collaudo definitivo o conferma del certificato di regolare esecuzione.

5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate da un Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi di conferimento dei poteri di firma.

Art. 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, garanzia di manutenzione.

1. Sono a carico dell'**Appaltatore** tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 14 del **CG** o derivanti dall'esito dell'avviso ai creditori di cui all'art. 189 del **REG**.

2. L'**Appaltatore** assume la responsabilità dei danni subiti dall'**Ente appaltante** a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 1 del **REG**.

3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 1 del **REG**.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall'art. 129 comma 1 del **CODICE** e dall'art. 103 del **REG**, da trasmettere all'**Ente appaltante**, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze dovranno essere redatte in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26 maggio 2004, con articolare riferimento allo schema tipo 2.3. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. I massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di costruzione dell'opera, sono i seguenti:

- Per i danni di cui al punto 2 :

PARTITA 1 – OPERE: € (importo del contratto al netto dell'IVA)

PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: € 1.500.000,00

PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: € (10% dell'importo di cui alla Partita 1)

- Per la R.C. di cui al punto 3:

PARTITA 1: € 500.000,00

6. E' inoltre prevista a carico dell'**Appaltatore**, una garanzia di manutenzione ai sensi dell'art. 103 comma 3 del **REG**, con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne l'**Ente appaltante** da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito dell'utilizzazione dell'opera.

7. In ogni caso l'**Appaltatore** tiene sollevato l'**Ente appaltante** da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo e l'**Ente appaltante** non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al punto 3 precedente con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'**Ente appaltante** e tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

8. S'intendono ovviamente a carico dell'**Appaltatore** gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti.

9. L'**Ente appaltante** si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare e richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo.

Art. 31. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al **DL**, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme previste dagli artt. 20 del **CG** e 139 del **REG**.

Art. 32. Documentazione da produrre.

1. Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 comma 2 del presente schema di contratto, l'**Appaltatore** dovrà presentare entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva: di cui all'articolo 29
- piano di sicurezza operativo ed eventuali osservazioni: di cui all'articolo 25

2. L'**Appaltatore**, dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art. 71 comma 3 del **REG** con contestuale elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere (articolo 37).

3. In ogni caso, prima della consegna dei lavori, l'**Appaltatore** dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (articolo 13 comma 1) e le polizze per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi (articolo 30 comma 4).

4. All'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, l'**Appaltatore** dovrà infine consegnare la polizza di garanzia di manutenzione (articolo 30 comma 6).

Art. 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'**Appaltatore**.

2. Sono altresì a carico dell'**Appaltatore** tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali, i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta alle aliquote di legge e pari al 20%, è a carico dell'**Ente appaltante**.

Art. 34. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare al Titolo XI del **REG**.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato in premessa. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del **DL** che può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico progettuale; in ogni caso tale computo non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'**Appaltatore** rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il **DL** procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative specifiche disposizioni di legge.

5. Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dall'**Ente appaltante** e non soggetto a ribasso in fase di gara.

6. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 171 del **REG**.

Art. 35. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni stabilite nei Capitolati speciali d'appalto.

2. Salvo diversa pattuizione e fatti salvi i limiti indicati dall'art. 28 del **CG**, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal **DL**, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.

3. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del **CG** i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono sempre a rischio e pericolo dell'**Appaltatore**, e possono essere rifiutati dal **DL** ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello stesso **CG**.

Art. 36. Anticipazioni dell'appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 161 del **REG**, si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del **DL**, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'**Appaltatore**, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 37. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del **CG**, l'**Ente appaltante** effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente stesso e che l'**Appaltatore** dichiara di accettare incondizionatamente.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del **CG**, l'**Appaltatore** è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'**Ente appaltante**, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 del **CG**.

3. L'**Appaltatore** produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui all'art. 71 comma 3 del **REG**.

Art. 38. Liquidazione dei corrispettivi.

1. Non è consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 5 della Legge 140/97 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

2. Il **RUP** provvederà ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) predisposti dal **DL** ogni volta che saranno stati eseguiti regolarmente i lavori previsti in contratto e gli stessi avranno raggiunto l'importo lordo (senza applicazione del ribasso di gara) di Euro 50.000,00 e saranno corredati dalle necessarie certificazioni richieste dalla DL.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo certificato.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, l'**Ente appaltante** dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 114 comma 3 del **REG**.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e impianti utilizzati.

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 del **CODICE** e degli artt. 102 e 205 del **REG**.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 comma 2 del **CG** a tutela dei lavoratori.

Art. 39. Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardo ed interessi.

1. I termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo sono quelli fissati dall'art. 133 comma 1 del **CODICE** e dall'art. 29 del **CG**.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 del **CG** e all'art. 116 del **REG**.

3. Ai fini della corresponsione all'**Appaltatore** degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui all'art. 29 del **CG** e all'art. 114 comma 3 del **REG** s'intendono interrotti per il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo alla Cassa DD.PP. e quella di ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria di competenza (Circolare della Cassa DD.PP. n° 1120/1983).

Art. 40. Conto finale dei lavori.

1. Il **DL** compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal relativo verbale di cui all'art. 172 del **REG** e previa consegna delle certificazioni richieste, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al **RUP** ai sensi dell'art. 173 comma 1 del **REG**.

Art. 41. Reclami dell'appaltatore sul conto finale.

1. Il **RUP** invita l'**Appaltatore** a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 giorni dalla data della sua emissione.

2. L'**Appaltatore** non potrà iscrivere nel conto finale dei lavori, domande diverse per oggetto e per importo da quelle formulate nel Registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 240 del **CODICE**.

3. In caso di mancanza di firma entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo o di sottoscrizione del conto finale senza conferma delle domande e delle riserve già formulate, il conto stesso si considererà definitivamente accettato dall'**Appaltatore**.

Art. 42. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'**Appaltatore** dovrà sottoporre di volta in volta al **DL** i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nei Capitolati speciali d'appalto.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del **CG**.
3. L'**Appaltatore** è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 del **CG**, nonché quelle specifiche contenute nei Capitolati speciali d'appalto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o presunzione della loro esistenza si applicherà l'articolo 18 del **CG**.

Art. 43. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori l'**Ente appaltante** potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'**Appaltatore** circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'articolo 23 comma 4 lettera h) precedente e la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 30 comma 6 precedente.
3. I controlli e le verifiche eseguite **dall'Ente appaltante** nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'**Appaltatore** per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'**Appaltatore** stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'**Appaltatore**, né alcuna preclusione in capo all'**Ente appaltante**.

Art. 44. Collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del **CODICE** e dell'art. 192 del **REG** il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata dal **DL** con l'apposito verbale di cui all'art. 172 del **REG**.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori eseguiti, avvengono con l'approvazione formale del certificato di collaudo che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio dell'**Ente appaltante** protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'**Appaltatore** risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'**Ente appaltante** prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
A tal fine è prevista la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 30 comma 6 precedente.
4. L'**Appaltatore** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'**Ente appaltante** richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del **REG**.
5. Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall'art. 141 del **CODICE**, dal Titolo XII del **REG** e dall'art. 37 del **CG**.

6. In fase di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 193 del **REG**, sono a totale carico dell'**Appaltatore** l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il Collaudatore vorrà disporre.

7. In sede di collaudo si dovrà dare atto, espressamente, che l'**Appaltatore** ha ottemperato a tutte le prescrizioni contrattuali a suo totale carico, nessuna esclusa, quali il deposito dei campioni di materiali, le prove di carico e di resistenza dei provini, la documentazione fotografica, la pulizia degli spazi interni e dell'area circostante, i disegni as-built, l'esecuzione dei cassonetti murari/pozzetti per l'alloggiamento dei contatori dei sottoservizi, tutte le certificazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti in materia di impiantistica compresi i relativi libretti di uso e manutenzione, le certificazioni sui materiali impiegati e quelle prescritte per la denuncia d'inizio attività e richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F., se necessario, anche a firma di tecnici abilitati.

Art. 45. Controversie e accordi bonari.

1. Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell'appalto, tra l'Ente appaltante e l'Appaltatore saranno regolate dall'art. 137 del **REG**.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del **CODICE**, saranno devolute al competente Foro di Torino ai sensi dell'art. 34 comma 1 del **CG**. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.

3. Le riserve che l'**Appaltatore** dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 31 del **CG** e in generale del **REG**, in particolare all'art. 165 e quelle proposte alla fine dei lavori saranno definite in generale con le modalità di cui all'art. 32 del **CG**.

4. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del **CODICE** (accordo bonario).

5. Nel caso specifico (appalto inferiore ai 10 milioni di Euro) non verrà promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario sarà formulata dal **RUP** ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del **CODICE**.

6. Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui è previsto l'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del **CODICE**, la possibilità di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. In tal caso si darà applicazione all'art. 239 del **CODICE**.

Art. 46. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici ...), e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. per quanto ancora in vigore e il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il Codice suddetto.

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente Schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nei Capitolati speciali d'appalto.

3. L'**Appaltatore** è altresì tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'**Appaltatore** stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) e alle disposizioni impartite dalle A.S.L. e dai VV.F..

4. Per le specifiche norme tecniche l'**Appaltatore**, oltre a quanto prescritto nel d.m. (infrastr.) 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” è soggetto ad osservare quanto richiesto nei Capitolati speciali d'appalto.

5. L'**Appaltatore** è altresì obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi di cui al Testo unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e alle normative su materie specifiche (amianto, ponteggi, etc.).

Art. 47. Documenti che fanno parte del contratto e allegati.

1. Ai sensi dell'art. 110 del **REG** fanno parte integrante del presente contratto e si intendono richiamati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'**Ente appaltante**, i seguenti documenti:

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- i Capitolati speciali d'appalto;
- gli elenchi prezzi unitari;
- i Piani di sicurezza e il cronoprogramma dei lavori
- gli elaborati grafici progettuali.

2. Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente.